



## COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno**  
del mese di **dicembre** alle ore **18:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **ordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione, come di seguito qui indicato:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Zani Matteo	X		10.	Strapparava Anna	X	
2.	Ferraro Rocco	X		11.	Angeli Elena	X	
3.	Zobbio Ruggero Fabio		X	12.	Patti Camilla	X	
4.	Pasotti Fausto Giov.	X		13.	Urietti Michele	X	
5.	Ghidini Marco	X		14.	Reguitti Francesco		X
6.	Perotti Roberto	X		15.	Facchinetti Lucio	X	
7.	Becchetti Francesco	X		16.	Capuzzi Andrea Pietro	X	
8.	Codazzi Roberto	X		17.	Facchini Josephf	X	
9.	Mori Mario Francesco	X					

**Totale 15 2**

Sono presenti gli Assessori:

Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto Serafino.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Giardina Maria Concetta**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Ferraro Rocco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- ✓ con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- ✓ che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ✓ che la componente TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ✓ che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ✓ che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura integrale dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi generali di gestione;
- ✓ che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- ✓ che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie elencate nell'allegato A del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
- ✓ che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- ✓ che complessivamente i costi per l'anno 2018, al netto del costo pari ad € 8.861,84=, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, sono pari ad € 2.647.940,03= (con arrotondamenti tecnici da decimali);
- ✓ che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;
- ✓ che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 1.538.022,64= imputabili ai costi fissi mentre per € 1.109.917,39= sono imputabili ai costi variabili.

Rilevato che la Giunta Comunale con proprio atto n.208 del 28/11/2017 deliberava di proporre al Consiglio Comunale le tariffe TARI – Tassa sui Rifiuti – per l'anno 2018, applicando i coefficienti vigenti per detto anno;

Considerato che, con emendamento alla legge di stabilità 2018, è previsto anche per l'anno 2018, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, che il Comune possa prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50%, modificando l'art.1 comma 652 della legge 147 del 27 dicembre 2013;

Dato atto che l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n.223 del 12/12/2017, ha provveduto a riproporre per l'approvazione al Consiglio Comunale, le nuove tariffe TARI, rideterminate applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 nei limiti previsti dal richiamato emendamento, in quanto la mancata applicazione della predetta norma comporterebbe un notevole impatto economico su alcune categorie di utenze che hanno già subito un rilevante incremento di tariffa negli ultimi anni;

Ritenuto opportuno, in attesa di approvazione della nuova legge di stabilità, e degli auspicati emendamenti presentati, deliberare entrambe le tariffe, con la condizione che saranno valide le tariffe determinate sulla base della versione definitiva dell'art.1 comma 652 della legge 147 del 27 dicembre 2013;

Tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche e in considerazione di quanto disposto dal comma 658 della Legge 147/2013, il quale dispone che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi è quella indicata nei rispettivi allegati "A" (coefficienti vigenti) e "B" (coefficienti emendati) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alle quote fissa e variabile della tariffa, sono quelli indicati nei rispettivi allegati "A" (coefficienti vigenti) e "B" (coefficienti emendati) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento Comunale, per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (R. Ferraro, F.G. Pasotti, L. Facchinetti, A.P. Capuzzi, J. Facchini), resi in forma palese dai n. 15 consiglieri comunali presenti e votanti,

### **d e l i b e r a**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le nuove tariffe della TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2018 come proposto con deliberazione 208 del 28/11/2017 ed allegato prospetto "A" (coefficienti vigenti), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare in subordine, a condizione dell'approvazione degli emendamenti alla legge di stabilità, aventi ad oggetto la TARI – Tassa sui Rifiuti - che prevedono nella quantificazione della tariffa la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, le nuove tariffe della TARI (Tassa Rifiuti) per l'anno 2018, come proposto con deliberazione 223 del 12/12/2017 ed allegato prospetto "B" (coefficienti emendati), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
4. di disporre che al verificarsi della condizione di accoglimento degli emendamenti alla legge di stabilità, le tariffe di cui al punto 2 del presente provvedimento, si considerano prive di efficacia ed entreranno in vigore le tariffe di cui al punto 3;
5. di fissare al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe così come precisato ai precedenti punti del presente provvedimento;
6. di inviare la presente deliberazione, una volta divenuta efficace ed esecutiva, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 15.

La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 123 del 21/12/2017.

Comune di Lumezzane

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to Ferraro Rocco*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Giardina Maria Concetta*

---

**Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo**

Reg. Pubbl.ni n. **1777**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **22 dicembre 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to Giardina Maria Concetta*

---

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **16 gennaio 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

---